

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2233 DELLA COMMISSIONE****del 2 dicembre 2015****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva haloxyfop-P****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE<sup>(1)</sup>, in particolare la seconda alternativa di cui all'articolo 21, paragrafo 3, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2010/86/UE della Commissione<sup>(2)</sup> ha iscritto la sostanza attiva haloxyfop-P nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio<sup>(3)</sup> a condizione che gli Stati membri interessati garantiscano che il notificante, su richiesta del quale l'haloxyfop-P è stato iscritto in tale allegato, fornisca informazioni supplementari di conferma sul rischio di contaminazione delle acque sotterranee da parte dei suoi metaboliti nel suolo.
- (2) Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione<sup>(4)</sup>.
- (3) Il notificante ha presentato allo Stato membro relatore, l'Austria, entro i termini previsti, informazioni supplementari sotto forma di studi per confermare la valutazione del rischio per le acque sotterranee.
- (4) L'Austria ha valutato le informazioni supplementari fornite dal notificante e il 15 ottobre 2013 ha presentato la propria valutazione, sotto forma di addendum al progetto di rapporto di valutazione, agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»).
- (5) La Commissione ha consultato l'Autorità la quale, in data 28 novembre 2014, ha espresso il suo parere circa la valutazione del rischio dell'haloxyfop-P<sup>(5)</sup>.
- (6) La Commissione ha ritenuto che le informazioni supplementari fornite dal notificante abbiano dimostrato che il metabolita DE-535 piridinone deve essere considerato rilevante sotto il profilo tossicologico e, di conseguenza, non dovrebbe essere presente in concentrazioni superiori al limite prescritto per le acque sotterranee di 0,1 µg/l.
- (7) La Commissione ha invitato il notificante a presentare le sue osservazioni in merito al rapporto di riesame relativo all'haloxyfop-P.
- (8) La Commissione ha concluso che le informazioni supplementari di conferma richieste non siano state fornite nella loro totalità e che non sia possibile escludere un rischio inaccettabile per le acque sotterranee, se non attraverso l'imposizione di ulteriori restrizioni.
- (9) Si conferma che la sostanza attiva haloxyfop-P deve essere considerata approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Al fine di evitare la presenza di tale metabolita nelle acque sotterranee in quantità superiori al predetto limite di cui al considerando 6 è comunque opportuno modificare le condizioni di impiego di tale sostanza attiva, in particolare fissando limiti quantitativi e di frequenza di applicazione.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

<sup>(1)</sup> GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2010/86/UE della Commissione, del 2 dicembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva haloxyfop-P (GU L 317 del 3.12.2010, pag. 36).

<sup>(3)</sup> Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Autorità europea per la sicurezza alimentare; *Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of confirmatory data submitted for the active substance haloxyfop-P*. (Conclusioni sulla revisione tra pari della valutazione del rischio sulla base dei dati di conferma forniti per la sostanza attiva haloxyfop-P come antiparassitario. *EFSA Journal* 2014;12(12):3931, 33 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2014.3931. Disponibile online all'indirizzo: [www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm](http://www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm)

